



*Ministero delle Finanze*  
TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Risoluzione del 26/07/1986 prot. 291725

**Oggetto:**

Bollo. Concessioni governative. Trattamento fiscale dei libri, repertori e registri di carattere contabile o commerciale.

**Sintesi:**

Per godere dell'esenzione dal tributo di bollo all'atto della vidimazione i libri, repertori e registri in oggetto devono essere prescritti esclusivamente da norme tributarie ai fini dell'accertamento del reddito d'impresa o dell'imposta sul valore aggiunto. Se sono prescritti anche da leggi non tributarie (come ad esempio il codice civile) vanno assoggettati a bollo.

Analoghe considerazioni valgono anche per le tasse sulle concessioni governative.

**Testo:**

Con foglio in data 5 aprile 1985 il Signor. ...., residente in ....., ha sollecitato il parere della scrivente in ordine alla possibilita' di chiedere la vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari - previsti dall'art. 2214 del codice civile - di un soggetto passivo esercente attivita' artigianale che ha optato per la contabilita' ordinaria ai sensi della legge 17.2.1985, n. 17, in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della Tabella allegato B, al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, che esenta dal tributo "repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie a ad esclusione dei registri tenuti dai notai".

A parere del predetto commercialista, tale esenzione sarebbe giustificata, inoltre, dalla circolare ministeriale n. 22 del 5.6.1974 - prot. n. 431119 - della Div. X di questa Direzione generale, nonche' dall'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

In proposito si dichiara che i libri di cui e' discorso ben possono ritenersi ricompresi nell'ambito impositivo recato dall'art. 22 della Tariffa A, parte prima, allegata alla vigente normativa sull'imposta di bollo - D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni (da ultimo il D.P.R. 30.12.1982, n. 955) - che prevede l'assoggettamento al tributo dei repertori, libri e registri che abbiano carattere contabile o commerciale, se presentati per la vidimazione ai sensi dell'art. 2218 del codice civile.

In particolare si conferma quanto si e' gia' chiarito sull'argomento con la predetta circolare n. 22 del 1974, ribadendo che per godere dell'esenzione dal tributo di bollo e' necessario che i libri di cui sopra siano prescritti esclusivamente da leggi tributarie ai fini dell'accertamento del reddito d'impresa o dell'imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, se il soggetto passivo d'imposta e' obbligato alla tenuta dei predetti libri anche per adempimenti prescritti da altre leggi non tributarie (come gli artt. 2214 e seguenti e 2421 del codice civile), questi saranno assoggettati all'imposta di bollo.

Analoghe considerazioni valgono anche in materia di tasse sulle concessioni governative, per cui si rende dovuto il tributo di cui al n. 72 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.